

CORSO DI FORMAZIONE PER CURATORI ED OPERATORI DELLA CRISI D'IMPRESA

RELAZIONE SU RIPARTO E CHIUSURA

Questa esposizione vuole fornire una prospettazione pratica delle fasi del riparto e della chiusura delle procedure fallimentari.

L'avvio delle operazioni di chiusura viene segnato, nel vecchio come nel nuovo rito, dalla presentazione del conto della gestione.

La disciplina è contenuta nell'art. 116 L.F., modificato dal D. L.vo 9 gennaio 2006, n. 5, il cui primo comma prevede che il curatore, compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessi dalle funzioni, depositi l'esposizione analitica delle operazioni contabili e dell'attività di gestione della procedura – recependo in tal modo costante indirizzo dell'Ispettorato presso il Ministero della Giustizia che rimarca l'importanza di acquisire una visione riassuntiva dell'attività del curatore dal conto di gestione. Il secondo comma è quasi immutato e riguarda la fissazione dell'udienza afferente la disamina del conto della gestione, nella quale ogni interessato

può presentare le proprie osservazioni o contestazioni, mentre nel terzo comma risulta ampliato lo spettro dei soggetti che ricevono la comunicazione del deposito e della fissazione di udienza: non solo il fallito ed i singoli creditori, ma questi ultimi sono distinti in creditori ammessi al passivo, creditori che hanno proposto opposizione, creditori in prededuzione non soddisfatti (da eventuali riparti parziali ovvero non ancora soddisfatti dal riparto finale che segue la fase del conto della gestione). Nell'articolo risulta esplicitato che l'onere della comunicazione della fissazione dell'udienza spetta al curatore, recependo così la prassi consolidata in quasi tutti i Tribunali, mentre nel quarto comma del summenzionato articolo si prevede, in caso di mancato deposito di osservazioni ovvero di componimento delle contestazioni proposte nel corso dell'udienza, l'approvazione con decreto del conto presentato dal curatore.

Nell'ipotesi remota che, a seguito della proposizione di contestazioni, non si raggiunga un accordo nel corso dell'udienza, il Giudice delegato fissa l'udienza camerale dinanzi al collegio.

In realtà è consuetudine di questo Tribunale che il Giudice delegato si riservi per l'approvazione del conto della gestione in modo da consentire alla cancelleria una verifica documentale

delle voci di entrata e di spesa ivi riportate: il controllo dell'attività gestoria passa infatti attraverso l'esame degli atti, dei provvedimenti e dei ricorsi contenuti nel fascicolo fallimentare, secondo la nuova normativa opportunamente divisi in sezioni, in conformità al dettato di cui all'art. 90 L.F.

Il fascicolo fallimentare deve essere pertanto completo in modo da poter vagliare l'attività del curatore, come da consolidata giurisprudenza, sotto il profilo della rispondenza ai criteri di legittimità, opportunità ed economicità. Il conto della gestione deve infatti ripercorrere l'intera attività espletata, con il confronto tra i valori attribuiti ai beni mobili che ricadono nell'attivo fallimentare e le offerte di acquisto depositate in cancelleria, l'attivo risultante dalla conclusione di eventuali transazioni e le comunicazioni di recupero crediti eseguite dal curatore, oltre a tutte le altre attività compiute per recuperare liquidità al fallimento, costituenti ulteriori voci di entrata registrate nel libro-giornale del fallimento e riportate nel conto. Analogamente si procede per il controllo delle voci di uscita, verificando soprattutto che il curatore abbia proceduto al pagamento delle spese prenotate a debito, in favore dell'Erario, ascrivibili tra i crediti da soddisfare in prededuzione. Non solo: se la premessa è vincolante – prospettazione riassuntiva dell'intera attività

gestoria, non limitata all'elencazione di dati di entrata e di uscita
- il conto della gestione deve essere coerente con il programma
tracciato dal curatore sin dalla relazione ex art. 33 L.F.

In questa relazione, da depositare entro sessanta giorni dalla
dichiarazione di fallimento, il curatore espone le cause e le
circostanze del fallimento, la diligenza impiegata dal fallito
nell'espletamento dell'attività d'impresa e le responsabilità del
fallito e di altri, oltre ad elencare gli atti del fallito già impugnati
e quelli che intende impugnare.

Il conto della gestione deve pertanto costituire una “summa”
della relazione ex art. 33 e dei rapporti riepilogativi ex art. 33 co.
6 L.F. , cioè delle relazioni in cui vengono sintetizzate le attività
svolte dal curatore, accompagnate dai conteggi contabili delle
entrate ed uscite realizzate.

Deve essere altresì confrontato con il programma di liquidazione,
ex art. 104 ter L.F., da adottarsi entro sessanta giorni dal deposito
dell'inventario fallimentare, in cui il curatore indica le modalità
ed i termini per la realizzazione dell'attivo, acquisendo
l'approvazione del Giudice delegato, previo parere favorevole del
comitato dei creditori, e non potrà prescindere da una rapida
disamina dei progetti di ripartizione parziali, da compiersi ogni
quattro mesi a partire dall'esecutività dello stato passivo.

Si rileva altresì che nel nuovo rito il conto della gestione può seguire immediatamente al decreto motivato emesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 102 L.F., con cui si dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.

In questo caso, infatti, subito dopo il pagamento delle spese di procedura prenotate a debito, il curatore avvierà la chiusura del procedimento, depositando il conto della gestione delle attività compiute, di pronta e scarna verifica, dal momento che l'attività del curatore si limita a pochi atti, considerata la previsione di insufficiente realizzo.

Per quanto riguarda la ripartizione dell'attivo realizzato, la nuova legge fallimentare non muta sostanzialmente l'iter relativo¹, se non nella parte in cui dispone che siano avvisati tutti i creditori, ivi compresi coloro che hanno in corso un giudizio di opposizione allo stato passivo, con raccomandata o con altra modalità telematica con garanzia di avvenuta ricezione in base agli artt. 8, co. 2°, 9, co. 4° e 14 D.P.R. 445/2000, e nella parte in

¹ In realtà lo semplifica appena: a seguito del D. L.vo n. 169 del 12.09.2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16.10.2007, il giudice ordina il deposito del progetto di riparto senza sentire previamente il comitato dei creditori.

cui statuisce che, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, i creditori possono proporre reclamo secondo le forme di cui all'art. 36 L.F. (giurisprudenza consolidata affermava, nel vecchio rito, la reclamabilità del piano di riparto parziale o finale solo dopo la dichiarazione di esecutività dello stesso, mentre in itinere era possibile da parte dei creditori semplicemente formulare delle osservazioni).

Sempre esaminando la nuova normativa sotto il profilo delle attività di carattere pratico, che coinvolgono la cancelleria fallimentare, appare evidente la modifica apportata dal nuovo quarto comma dell'art. 117 L.F., che prevede il deposito delle somme dovute a creditori irreperibili presso la banca o l'ufficio postale per soli cinque anni, al termine dei quali la banca verserà i relativi importi unitamente agli interessi maturati all'entrata del bilancio dello Stato, a meno che, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti, il giudice, designato dal Presidente del Tribunale, (trattasi di procedimento già chiuso da tempo!) disponga la distribuzione delle somme non riscosse tra i richiedenti. Si rimarca che, secondo il vecchio rito, era previsto il semplice deposito delle somme spettanti a creditori presso un istituto di credito, a seguito del quale si riteneva che il fallimento fosse liberato da ogni obbligo e responsabilità, dal momento che si

instaurava un rapporto di natura privatistica esclusivamente tra l'istituto depositario ed i creditori intestatari delle somme in questione.

Quindi di fatto, decorsi dieci anni dall'accensione del libretto nominativo intestato al creditore irreperibile, in caso di mancata richiesta da parte dell'intestatario, la banca depositaria introitava la somma depositata e comunicava in cancelleria l'estinzione del deposito. Con la riforma queste somme saranno versate allo Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ad apposita unità revisionale di base dello stato di previsione del Ministero della Giustizia. Il decreto legge n. 143/2008, convertito con modificazioni nella legge 13 novembre 2008, n. 181, ha disposto che tali somme ed i relativi interessi che, successivamente al riparto finale, non siano state riscosse dagli aventi diritto, decorsi cinque anni dall'avvenuto deposito nelle forme previste dalla legge fallimentare, debbano affluire nel Fondo Unico Giustizia, a seguito di precipua comunicazione ad Equitalia Giustizia S.p.a., società che gestisce il fondo, utilizzando lo stampato Mod. G. allegato alla nota n. 17675 del 29.12.2008 della Direzione Generale della Giustizia Civile-Dipartimento per gli Affari di Giustizia.

Una volta dichiarato esecutivo il piano di riparto con decreto del Giudice delegato, il curatore estingue, non più il libretto di deposito bancario intestato alla procedura fallimentare e vincolato all'ordine del giudice Delegato (secondo il vecchio rito), ma il conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore, ovvero il differente investimento effettuato dal curatore con strumenti diversi dal conto corrente, previa autorizzazione del comitato dei creditori (art. 34 L.F. modificato dal D. L.vo n. 169/07) e procede all'invio delle somme ai creditori, allegando le matrici degli assegni emessi al piano di riparto, e di seguito deposita istanza di chiusura della procedura fallimentare.

Le ipotesi di chiusura dei fallimenti, enucleate dall'art. 118, sono rimaste sostanzialmente invariate: al n. 1) è regolamentata la chiusura nel caso in cui non siano state proposte domande di ammissione al passivo, ipotesi che si verifica in presenza di accordi stragiudiziali tra il fallito ed i creditori, mentre al n. 2) è prevista la chiusura in una fase anteriore rispetto alla ripartizione finale dell'attivo, ovvero nel caso in cui le ripartizioni fra i creditori raggiungano l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi siano in altro modo estinti e risultino pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione. Quest'ultimo è un caso

che si presenta un po' più frequentemente nelle procedure fallimentari, quando in virtù di accordi stragiudiziali giungono in cancelleria le desistenze dei creditori ammessi al passivo, per cui cessa la fase di liquidazione dell'attivo non avendo più crediti da soddisfare. Al n. 3) è prevista, in maniera del tutto invariata, la chiusura per ripartizione finale dell'attivo, il caso senz'altro più frequente di chiusura delle procedure fallimentari, anche per l'ampia formulazione della norma, per cui è possibile chiudere per ripartizione di attivo anche qualora si proceda al pagamento di un solo creditore, per giunta per una somma esigua. In merito all'ipotesi prevista dal n. 4), chiusura per insussistenza o insufficienza di attivo, la nuova norma precisa che tale circostanza possa essere accertata con la relazione del curatore ex art. 33, primo comma, con uno dei rapporti semestrali riepilogativi della gestione (rendiconti parziali) previsti dall'ultimo comma della norma citata ovvero, sebbene non espressamente richiamata dall'articolo, in caso di previsione di insufficiente realizzo.

Oltre ai casi suesposti, il fallimento (secondo il richiamo espresso dal comma 1 dell'art. 118) si chiude a seguito dell'omologazione del concordato, cui segue l'approvazione del rendiconto del curatore in conformità al dettato normativo di cui all'art. 130, co.

2° ed il decreto di avvenuto adempimento del concordato, (anche se appare discutibile assimilare il decreto di chiusura al decreto di avvenuto adempimento del concordato fallimentare, di cui all'art. 136 L.F.; in realtà è possibile sovrapporli di fatto dal momento che anche quest'ultimo provvedimento viene pubblicato ed affisso ai sensi dell'art. 17 – secondo un refuso contenuto nella norma, poichè la nuova formulazione dell'art. 17 non prevede l'affissione).

Viene altresì introdotto ex novo, con l'ultimo comma dell'art. 118, l'adempimento a carico del curatore di provvedere, nei casi di chiusura di cui ai nn. 3 e 4, ove si tratti di fallimento di società, alla cancellazione dal Registro delle Imprese². Si tratta di un obbligo residuale, da adempiere dopo la cessazione dell'incarico, cui il curatore è tenuto ad ottemperare, analogamente agli altri obblighi, quali la dichiarazione dei redditi da presentarsi, una volta chiuso il fallimento, relativamente al periodo dalla data della sentenza dichiarativa al decreto di chiusura, entro i dieci mesi da quest'ultimo, e dalla dichiarazione finale dell'IVA da presentare nei termini legali relativi al periodo d'imposta in cui è cessata l'attività soggetta ad IVA (termini questi ultimi che

² Articolo novellato dal D. L.vo 169/2007.

possono, a seconda dei casi, cadere sia nel corso della procedura che dopo la sua chiusura).

Va rimarcato che analogo adempimento non è previsto per le imprese individuali, per cui si desume che non compete al curatore, tantomeno per le società nelle prime due ipotesi di chiusura previste dall'art. 118 L.F., probabilmente al fine di favorire una ripresa dell'attività d'impresa, successivamente alla chiusura, in assenza di attività liquidatoria in sede fallimentare.

Infine, sempre l'ultimo comma dell'art. 118 citato stabilisce che la chiusura del fallimento della società (di persone) determina in automatico la chiusura dei fallimenti dei soci illimitatamente responsabili, nei casi di cui ai nn. 1 e 2 (modificato dal D. L.vo 169/2007). La norma si aggancia agli artt. 147 e 148 di nuova formulazione, in cui si prevede la distinzione delle procedure in ragione del numero dei soci illimitatamente responsabili della società di persone dichiarata fallita. Sotto il profilo pratico, la nuova formulazione induce a ritenere di essere in presenza di fallimenti diversi, che richiedono autonoma iscrizione e fascicolazione e, probabilmente, percezione del contributo unificato, pur potendo individuare un fascicolo principale, intestato alla società, e dei fascicoli satelliti, afferenti ai singoli soci, contenenti pochi atti, quali la notifica della sentenza

dichiarativa di fallimento, lo stato passivo provvisorio del socio, lo stato passivo definitivo, il foglio notizie, ed eventualmente le istanze personali del fallito (quali la richiesta di sussidio alimentare, ecc...).

Al termine di questa rapida disamina, appare chiaro che il nuovo rito non ha mutato in modo significativo le fasi relative alla chiusura della procedura fallimentare, in realtà ha esplicitato alcuni principi rinvenienti da consolidata giurisprudenza e reso un po' più laboriose alcune comunicazioni, quali la fissazione dell'udienza per l'esame del conto della gestione e del riparto che il curatore dovrà inoltrare a tutti i creditori, compresi coloro che hanno in corso un giudizio di opposizione allo stato passivo, mentre ha semplificato la procedura solo nel caso di previsione di insufficiente realizzo, prevedendo il salto della verifica dello stato passivo per passare direttamente al pagamento dei crediti in prededuzione, al conto della gestione con la successiva richiesta di liquidazione del compenso eventualmente da porre a carico dell'Erario, ed infine all'istanza di chiusura per insufficienza e/o mancanza di attivo.

Dott.ssa Ines Silvia Nenna